



SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, COM RESERVA, os poderes que me foram outorgados por ESCAPE SOLUTIONS CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELLI. CNPJ 09.632.125/0001-09 com sede na Rua Professor Souza nº 283, sala 203 – Bacaxá – Saquarema – Rio de Janeiro – CEP 28.993-000, representada por sua sócia diretor DENISE ALVES FERREIRA DE CARVALHO, portadora da RG nº 04.768.583/IFP-RJ, inscrita no CIC sob o nº 915.966.887-34, com poderes para outorga inscritos na Cláusula 7ª do Contrato Social da Empresa, bem como na Procuração que lhe outorgou a empresa BRONTO SKYLIFT OY AB, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL, REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 009045-24.00/14-2 – Edital de licitação nº 003/CELIC/2015, PORTO ALGRE/RS**, ao procurador **Dr. RENAN GARCIA DE OLIVEIRA OAB/RS 90.827**, com endereço profissional na Avenida Teresópolis nº 3008, sala 303, Teresópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90.870-000, para constitui como seu representante legal, concedendo-lhe amplos poderes, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil Brasileiro, os especiais para recorrer a quaisquer instâncias e tribunal na esfera cível e administrativa, dando tudo por bom e valioso, exceto poderes para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação. As intimações deverão ocorrer em nome da patrona *Dra. Ieda Maria da Silva Kramer Chaves - OAB/PR - 56.082*, sob pena de nulidade.

Curitiba, PR, 19 de Fevereiro de 2016.



Ieda Maria da Silva Kramer Chaves
IEDA MARIA DA SILVA KRAMER CHAVES

OAB/PR 56.082

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS
RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 3079-5300

BEL. AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO


Reconheço a AUTENTICIDADE da firma de Ieda Maria da Silva Kramer Chaves, indicada com a seta de uso deste tabelionato.

EM TEST: DA VERDADE - Jairo S. Silva / Ricardo Diederichs - Esc. Aut
Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2016

Rec. Firma: R\$ 6,10 + Selo digital: R\$ 0,40 0450.01.1500004.91504 [CE3]

Ayrton B. Carvalho - Tabelião
Ricardo Luis Vieira Diederichs
ESCR. AUTOR: 2303

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



PRODUTOS

- > CESTAS AÉREAS
- > GUINDASTES
- > PLATAFORMAS
- > AUTOSSOCORRO
- > RETROESCAVADEIRAS
- > GARRAS
- > CARRETAS
- > LINHA CTE

TIRE SUAS DÚVIDAS

Chat

NEWSLETTER

Name

E-mail



DESTAQUE DO MÊS: GUINDASTE ARTICULADO IM 47



CLIQUE AQUI
PARA CONHECER NOSSA
LINHA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS

GUINCHO REBOCADOR



GUINDASTE ARTICULADO IM 47



REPRESENTANTE



FINANCIAMENTO



1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS
RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS / FONE: (51) 3079-5300
BEL AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO - art. 7º - Lei 8935/84 e Lei 12.692/06
Autentico a presente cópia que confere com o seu original eletrônico existente na rede mundial de computadores (Internet) junto ao endereço: <http://www.imap.com.br>. Do que dou fé.
Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2016
Emol. R\$ 14,00 + Selo digital: R\$ 0,70 0460.03 1600001.00620 [425]

AYRTON B. CARVALHO - Tabelião
PLAUSO F. FALCÃO
ESCR. AUT. Nº 1.460

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASGOS




homepage (http://www.ctelift.com/en/) > truck-mounted platforms (http://www.ctelift.com/en/product-category/truck-mounted-platforms/) > high range


HIGH RANGE

ARTICULATED TELESCOPIC HIGH RANGE
[HTTP://WWW.CTELIFT.COM](http://www.ctelift.com) ([HTTP://WWW.CTELIFT.COM](http://www.ctelift.com))
[EN/PRODUCT-CATEGORY /EN/PRODUCT-CATEGORY /ARTICULATED-ZED/](http://www.ctelift.com/en/product-category/articulated-zed/) ([EN/PRODUCT-CATEGORY /TELESCOPIC-B-LIFT/](http://www.ctelift.com/en/product-category/telescopic-b-lift/)) ([HIGH-RANGE-EN/](http://www.ctelift.com/en/product-category/high-range-en/))

39 m

61 m


 <p>B-LIFT 390 HR (HTTP://WWW.CTELIFT.COM /EN/PRODUCTS/B-LIFT-390-HR/)</p>	 <p>B-LIFT 430 HR (HTTP://WWW.CTELIFT.COM /EN/PRODUCTS/B-LIFT-430-HR/)</p>	 <p>B-LIFT 510 HR (HTTP://WWW.CTELIFT.COM /EN/PRODUCTS/B-LIFT-510-HR/)</p>
---	--	---

 <p>B-LIFT 620 HR (HTTP://WWW.CTELIFT.COM /EN/PRODUCTS/B-LIFT-620-HR/)</p>

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS
 RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 3079-5300
BEL AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO - art. 7º - Lei 8935/94 e Lei 12.692/06
 Autentico a presente cópia que confere com o seu original eletrônico existente na rede mundial de computadores (Internet) junto ao endereço <http://www.ctelift.com>. Do que dou fé.
Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2016
 Emol.: R\$ 14,00 + Selo digital: R\$ 0,70 0460 03.1600001.00622 [440]

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
 Ayton B. Carvalho - Tabelião
 FLAVIO F. FALCÃO
 ESCR. AUTORIZADO



Legge Fallimentare - Del fallimento

(<<Precede)

Legge Fallimentare
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

TITOLO II

DEL FALLIMENTO

CAPO I

Della dichiarazione di fallimento

Art. 5.
Stato d'insolvenza.

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 6. (1)
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

ha ipoteca o pegno.

Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

Sezione III

Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 64.

Atti a titolo gratuito.

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 3, del medesimo D.L. n. 83/2015.

Art. 65.

Pagamenti.

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Art. 66.

Azione revocatoria ordinaria.


Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

Art. 67.

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie. ⁽⁴⁾

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:



- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
- 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

- a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
- c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio ⁽¹⁾;
- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su

richiesta del debitore ⁽¹⁾;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161 ⁽²⁾;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali ⁽³⁾.

Vedi Elisa Cinini, Fallimento: sproporzione tra prestazioni è prova di partecipatio fraudis del terzo, Cass. Civile, sez. VI-1, ordinanza 18 marzo 2013, n. 6734.

(1) Lettera prima sostituita dal co. 4 dell'art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, poi così modificata dal numero 01) della lettera a) del co. 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

(2) Lettera così modificata dal numero 2) della lettera a) del co. 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.

(3) Articolo così sostituito dal co. 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80.

(4) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 37, comma 7-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'art. 22, comma 7-bis, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e, successivamente, l'art. 1, comma 31, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 67-bis. ⁽¹⁾

Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando



pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.

(1) Articolo inserito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Art. 68.

Pagamento di cambiale scaduta.

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Art. 69. (1)

Atti compiuti tra coniugi.

Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed in vigore dal 16 luglio 2006.

Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

"Art. 69. Atti compiuti tra coniugi.

1. Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava una impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

2. Se il marito esercitava un'impresa commerciale al tempo della celebrazione del matrimonio o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione.

3. Nei casi suddetti la moglie non può esercitare nel fallimento alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio e i creditori non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo stesso contratto a favore del marito."



competenza delle Camere di Commercio, presso cui è tenuto l'apposito registro consultabile attraverso il portale "VerifichePA"


Si allegano gli articoli delle norme di riferimento.
Si comunichi.

Trento, 20 maggio 2015

Visto.

Il Presidente del Tribunale
Guglielmo Avolio

Il Dirigente
Sandro Pettinato



TRIBUNALE DI ROVERETO

PRESIDENZA

Prot. 136/2015 I


Il Presidente del Tribunale, sentito il direttore amministrativo

- Visto il D.P.R. 581/95 – Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 580/93 in materia di istituzione del Registro Imprese la cui tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia;
- Visti gli artt. 16 e 17 Legge Fallimentare;
- Considerato che in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 L.Fall. è stato abolito il Pubblico Registro – precedentemente tenuto dagli Uffici Giudiziari – dei Falliti, e che pertanto la funzione di pubblicità notizia è stata trasferita alle Camere di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese, presso il quale confluiscono tutti i dati a livello nazionale;
- Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla istituzione del Registro delle Imprese, questo Tribunale trasmette con immediatezza tutte le comunicazioni concernenti la pendenza di procedure fallimentari a carico di società ed imprese;
- Ritenuta in ogni caso la competenza delle Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il Registro delle Imprese, al rilascio di certificazioni anche se richieste da pubbliche Amministrazioni;
- Visti gli artt. 58 e 60 com. 3 bis let e) D.Lgs 82/2005;
- Vista, altresì, la legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/2011 n. 183) la quale ha sancito il principio della “decertificazione” nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati, secondo quanto già disposto dal CAD (art. 16, co. 10 e 16-bis co.5 D.L. 185/2008, richiamato dal CAD all'art. 6 co. 1-bis) che prevede che le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni e privati possono avvenire tramite PEC;
- Considerato che, per far fronte a quanto stabilito dalla recente normativa, Infocamere, per conto delle Camere di Commercio, così come pubblicizzato nel sito di Infocamere, ha realizzato un apposito portale denominato VerifichePA, riservato alle Pubbliche Amministrazioni, il quale consente l'accesso ai dati del Registro Imprese, permettendo a queste ultime di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da impresa e personale relativamente ai dati contenuti nel Registro;

DISPONE

la cessazione da parte della cancelleria di questo Tribunale delle attività di rilascio a privati di certificati fallimentari, per essere la relativa funzione definitivamente trasferita alle Camere di Commercio – Registro delle Imprese, ove, si ribadisce confluiscono i dati completi a livello Nazionale, nonché la cessazione delle attività certificative richieste dalle Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi, relativi a dati e notizie iscritti nel Registro delle Imprese, per essere competenti le Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il predetto Registro consultabile attraverso il portale “VERIFICHE PA”;

Corso Rosmini, 65 – 38068 Rovereto (Tn) Tel. 0464 451511 Fax 0464 486016
e.mail: tribunale.rovereto@giustizia.it PEC: prot.tribunale.rovereto@giustiziacert.it
sito: www.tribunalerovereto.it



TRIBUNALE DI ROVERETO

PRESIDENZA
DISPONE

che copia del presente ordine di servizio si trasmetta al Funzionario della Sezione Fallimentare.

DISPONE

altresi che il presente ordine di servizio sia pubblicato sul sito istituzionale di questo Tribunale.

Rovereto, **28 AGO. 2015**

IL Presidente del Tribunale
Dott. Corrado Pascucci